



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI" - VERCELLI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TRIENNIO 2021/2024

Anno Scolastico 2022/2023

L'anno 2023, il mese di gennaio, il giorno diciotto, alle ore 9.00, presso l'Ufficio di Dirigenza della Sede dell'Istituto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituto, prevista dall'art. 6 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 22 del CCNL 2016/2018 del 19/04/2018 anche in considerazione degli articoli 4 e 11 del D.legs 75/2017, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, revisionato per il corrente anno scolastico 2022/2023 per il Titolo Quinto relativo al Trattamento Economico Accessorio.

La presente intesa sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, **entro 5 giorni**, corredata della relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

- **La delegazione di parte pubblica**, costituita:
 - dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Fulvia Cantone
- **La delegazione di parte sindacale**, costituita:
 - dalla RSU nelle persone di:
Cantile Teresa
De Fazio Stefano
Deregibus Annalisa
Morelli Angela
 - dalla rappresentanza sindacale nelle persone di:
Elisabetta Ronco (CISL SCUOLA)
Giovanni Troiano (UIL SCUOLA RUA)

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA dell'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI" di Vercelli, sia a contratto a tempo indeterminato, sia a contratto a tempo determinato.

2. Il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, siglato nel precedente anno scolastico, dispiega i suoi effetti per il triennio 2021/2024. Per il corrente anno scolastico sono confermati in toto i Titoli Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Sesto e Settimo, mentre viene revisionato il Titolo Quinto – Trattamento Economico Accessorio

3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 03.08.1999, dal CCNL Scuola 04/08/1995, dal CCNL 2016/18 del 19/04/2018, dal D.Lvo 297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla L.300/70, Legge Delega n°15 del 4/3/2009, Decreto Legislativo N° 150 del 27/ 10/2009, Circolare n°7 del

13/5/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP, nei limiti delle rispettive vigenze del CCNL 19/04/2018

4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
5. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
7. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 15 giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
4. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.



2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

- a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2), ivi comprese quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020). Nel caso in cui il tavolo negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente;
- c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

- c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7 - Informazione preventiva

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - h. criteri e modalità relativi all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - j. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro, modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 9 – Procedure per la sottoscrizione degli accordi integrativi d'Istituto

1. Un accordo contrattuale è il risultato della libera scelta delle parti trattanti, un accordo rappresenta un punto di equilibrio nella composizione dei diversi interessi rappresentati.
2. Le parti possono firmare un accordo che entra immediatamente in vigore, oppure possono ritenere opportuno siglare una intesa che dovrà essere ratificata entro i dieci giorni successivi. Il tempo disponibile tra la sigla dell'intesa e la firma definitiva è utilizzato dalle parti per compiere le verifiche ritenute necessarie.
3. Le parti convengono nel considerare preferibile operare al meglio per trovare un punto di incontro sottoscritto all'unanimità dalla Dirigenza e dalla RSU nel suo complesso; se non si



trovasse un punto di incontro sottoscritto all'unanimità, l'accordo separato dovrà essere siglato almeno dalla maggioranza della RSU (4 su 6) e dal Dirigente.

4. L'amministrazione scolastica garantisce la possibilità di svolgimento di referendum sugli accordi integrativi di istituto, su richiesta della RSU nel suo complesso (6 su 6).

Art. 10 – Clausole di raffreddamento

1. Nel primo mese in cui si svolge la contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
2. Il periodo di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui una delle parti richiede l'avvio della trattativa.

Art. 11 - Trasparenza

1. Si concorda la messa a disposizione (previa comunicazione da pubblicare all'albo on line) dei prospetti analitici relativi al Fondo d'Istituto, indicante le attività, gli impegni orari e i relativi importi totali, in quanto è prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro e non costituisce violazione della riservatezza.
2. Tutti i documenti ufficiali della scuola, Carta dei servizi, Regolamento, PTOF e suoi aggiornamenti annuali, devono essere conosciuti ed applicati, per la parte di competenza, dal personale non docente.
3. Nel rispetto del D.L.vo 196/2003 (codice della privacy), copia dei documenti, come copia delle circolari interne, deve essere messa in visione al personale che è pertanto tenuto a leggere e a conoscere. Se richiesto dal personale è possibile fare specifiche riunioni di servizio per la lettura e il commento dei documenti come il Regolamento d'Istituto.

Art. 12 – Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni d'anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento.
6. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.
7. Per garantire la vigilanza e la sorveglianza, il D.S. utilizza i docenti non partecipanti anche con eventuali adattamenti d'orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) cercando di darne avviso con 24 ore d'anticipo.
8. Il personale che non appone la propria firma nella nota in cui si richiede la dichiarazione individuale di partecipazione è considerato in servizio con gli alunni nelle classi.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.



10. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale e non vi è interruzione delle lezioni, il D.S. è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordando già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 2 (due) collaboratori scolastici presso la sede per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore e al piano inferiore e di 1 (uno) collaboratore scolastico nei plessi dipendenti. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

11. Per lo svolgimento delle assemblee sindacali si concorda sull'orario dalle 8.00 alle 10.00 se interne, diversamente sarà ritenuta valida la richiesta delle Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio.

12. Dopo ogni incontro di informazione e di contrattazione è prevista una fase di consultazione circa la bozza di accordo.

Art. 13 – *Permessi sindacali*

1. Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, le R.S.U. possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, con i contenuti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I Dirigenti Sindacali accreditati dalle Segreterie Provinciali fruiscono di permessi sindacali diversi da quelli delle R.S.U.

3. I permessi sindacali vanno richiesti con congruo anticipo, almeno 48 ore prima, rispetto alla fruizione.

4. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

5. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni o congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 14 – *Bacheca sindacale e documentazione*

1. In ogni plesso dell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle R.S.U., dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U.

2. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U.

Art. 15 – *Agibilità Sindacale*

1. Alle R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle R.S.U. e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria.

2. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. In proposito, un'assistente Amm.va all'uopo incaricata dal Dirigente Scolastico preleverà la

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the right side, there are vertical signatures that appear to be 'Adami' and 'RSC'. At the bottom center, there is a large, stylized signature that looks like '2026'. To its right, there are more initials, including 'BR' and another set of initials that could be 'RSC'.

corrispondenza telematica delle R.S.U. e dei Dirigenti Sindacali Territoriali dalla casella di posta elettronica dell'istituzione scolastica e la smisterà ai soggetti sindacali nonché all'albo sindacale.

3. Alle R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali firmatari del presente contratto è consentito l'uso di un locale della Scuola Primaria "G. CARDUCCI", quando essa sia libera da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. In particolare alla R.S.U. d'Istituto è consentito l'accesso senza limiti d'orario all'ufficio di segreteria nonché l'uso del telefono per l'esercizio della loro funzione.

Art. 16 - Contingente A.T.A. in caso di sciopero

1. Vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze, come da Protocollo siglato con le OO.SS. in data 10/02/2021:

- qualsiasi tipo di esame e scrutini finali
- pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei

Art. 17 – Patrocinio e diritto d'accesso agli atti

1. Le R.S.U. ed i Sindacati territoriali hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL 29/11/2007 mediante un preavviso di 24 ore.

2. Gli istituti di Patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.

3. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art. 18 - Interpretazione congiunta delle novità normative con risvolti sulle materie oggetto di relazioni sindacali

1. Al fine di prevenire equivoci interpretativi, le parti convengono sull'opportunità di prevedere incontri di Interpretazione congiunta delle novità normative con risvolti sulle materie oggetto di relazioni sindacali.

Art. 19 - Verbali e testi originali degli accordi di Istituto

1. A conclusione di ciascun incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale la RSU individua le modalità più adatte per la comunicazione al personale dell'Istituto.


2. Il testo dell'accordo per le materie oggetto di contrattazione viene pubblicato sul sito web dell'Istituto ed inviato via mail ai plessi dipendenti.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 20 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA



1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.


TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 23 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Considerata l'organizzazione del servizio, è possibile concedere l'orario flessibile solo agli assistenti amministrativi, per esigenze particolari e compatibilmente con l'organizzazione delle attività. Compatibilmente con le esigenze di servizio per i collaboratori scolastici va favorita prioritariamente la richiesta di orario di lavoro flessibile al personale che si trovi nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77,104/92 e del d.Lgs 151/01. Il personale che presenta specifica richiesta di orario flessibile per esigenze personali e familiari sarà individuato dal Dirigente Scolastico rispettando le esigenze minime di servizio.
4. Saranno prese in considerazione le eventuali richieste del personale che si trovi in situazioni particolari (inserimento dei figli al nido, figli in età prescolare, impegno nel volontariato)



Art. 24 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 25 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 26 – Finalità e ripartizione del Fondo

1. Il fondo di Istituto è finalizzato all'attuazione del P.O.F. e, pertanto, è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico, in particolare a tutti coloro che svolgono attività aggiuntive correlate al progetto di offerta formativa dell'Istituto.

Art. 27 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

Art. 28 – Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo dipendente)	Economie a.s. 2021/2022 (Lordo dipendente)	Totale (Lordo dipendente)
Fondo d'istituto (art. 40 CCNL 2016/2018)	€ 72.063,76	€ 12.124,28	€ 84.188,04
Funzioni strumentali al PTOF	€ 5.587,91	//	€ 5.587,91

Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.293,37	//	€ 3.293,37
Ore complementari avviamento alla pratica sportiva	€ 1.152,16	//	€ 1.152,16
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	€ 3.154,77	€ 1.892,05	€ 5.046,82
Risorse art 1 comma 126 Legge 107/2015 valorizzazione del personale	€ 19.266,56	//	€ 19.266,56
Assegnazione specifica per attività di orientamento	€ 263,53	//	€ 263,53
Assegnazione specifica per alunni ucraini	€ 452,14	//	€ 452,14
TOTALE	€ 104.634,20	€ 14.016,33	€ 119.250,53

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, compresa l'Indennità di Direzione DSGA pari ad € 6.150,00 , ammonta invece ad **€ 119.250,53** (lordo dipendente).

3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO 2 – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 29 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art. 30 – Criteri generali per la suddivisione del fondo dell'Istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'Istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente ed ATA, esclusa l'Indennità di Direzione della DSGA (pari ad € 6.150,00), **€ 75.547,04** costituiti da **€ 65.913,76** (FIS a.s. 2022/23) ed **€ 9.633,28** (50% della somma relativa alla valorizzazione del personale). Di tale cifra vengono assegnati per il personale docente **€ 56.660,28** (75%), somma alla quale vengono aggiunti **€ 12.124,28** che costituiscono le economie relative all'a.s. 2021/2022 (derivanti esclusivamente dai fondi assegnati per il personale docente) per un totale pari ad **€ 68.784,56**; per il personale ATA vengono assegnati **€ 18.886,76** (25%), somma alla quale vengono aggiunti **€ 2.408,32**, che costituiscono il 25% della restante quota del 50% delle risorse art. 1 comma 126 Legge 107/2015, per un totale di **€ 21.295,08**.

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 31 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Eventuali risorse assegnate per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 32 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 16 ed all'art. 88 del CCNL, il fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito come segue tra le aree di attività di seguito specificate:

- Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche € **41.835,00**
- Area 2: Attività e progetti funzionali all'attuazione del PTOF € **26.949,56** (impegnati € 26.880,00)

2. Verificata da parte del Dirigente Scolastico la congruenza delle attività svolte rispetto al PTOF, la ripartizione delle somme tra i diversi profili del personale ATA avviene come di seguito indicato:

- Personale di segreteria: € **10.750,00**
- Collaboratori scolastici: € **10.545,08** (impegnati 10.540,00)

3. Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi, le attività e le funzioni il più possibile in modo equo, tra il personale avente competenze omogenee e disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando possibilmente accentramenti di risorse su poche unità di personale.

4. Per il personale ATA, l'attribuzione degli incarichi specifici non preclude di norma l'accesso al fondo dell'Istituzione Scolastica.

5. La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico che avrà cura di pubblicizzare le attività remunerata. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile, dall'Ufficio di Segreteria a ciascuna unità di personale e, nell'ambito del diritto all'informazione, alla RSU della Scuola. Restano fatti salvi i diritti sindacali all'informazione preventiva e successiva.

Art. 33 – Risorse specifiche destinate ai docenti

La quota di risorse specifiche del Fondo, complessivamente disponibili, destinata ai docenti dell'Istituto è pari a € **68.784,56=** e viene ripartita tra l'Area 1 e l'Area 2 secondo le finalità ed il funzionigramma previsti dal PTOF.

Art. 34 - Risorse specifiche destinate ai docenti di cui alla

Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche

1. La quota di risorse specifiche del fondo destinate al personale docente di cui all'Area 1 ammonta, ai sensi dell'articolo 1 della presente contrattazione ad € **41.835,00=** ed è relativa agli incarichi e funzioni di seguito elencati:

ATTIVITÀ	N. DOCENTI	N. MAX ORE ASSEGNATE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX €
Collaboratore dirigente scuola primaria	1		€ 1.800,00	1.800,00
Collaboratore dirigente scuola secondaria 1° grado	1		€ 1.800,00	1.800,00
Coordinatore scuole dell'infanzia	1		€ 1.800,00	1.800,00
Coordinatori di sede	5 5 8		€ 1.000,00x5 € 450,00x5 € 350,00x8	5.000,00 2.250,00 2.800,00
Referente d'Istituto "La scuola in musica"	1		€ 1.300	1.300,00
Coordinamento attività di Musica per la scuola Primaria	1		€ 1.000,00	1.000,00
Referente d'Istituto Progetto "Classe 2.0"	1		€ 400,00	400,00
Referente d'Istituto per la continuità e l'orientamento	1		€ 1.000,00	1.000,00
Referente per il potenziamento linguistico	1		€ 300	300,00
Referente per il potenziamento scientifico-tecnologico	1		€ 300	300,00
Gruppo di gestione scuola secondaria di 1° grado "G. Ferrari"	6	20hx6=120h		2.100,00

Adm
AE
AE
AE

Gruppo d'Istituto per l'inclusività	7	5hx7=35h		612,50
Responsabili tecnologie multimediali	1	18h		315,00
	1	13h		227,50
	2	10hx2=20h		350,00
Gruppo coordinamento PTOF/RAV	9	30hx9=270h		4.725,00
Gruppo di lavoro per la valutazione nella scuola primaria	8	12hx8=96h		1.680,00
Referente di Educazione Civica	1	8h		140,00
Tutor docente in anno di prova	9	12hx9= 108h		1.890,00
Commissione per la stesura degli orari nella Scuola secondaria di 1° grado	2	30hx2=60h		1.050,00
Coordinatori di classe scuola secondaria classi prime e seconde	12	14hx12=168h		2.940,00
Coordinatori di classe scuola secondaria classi terze	6	18hx6=108h		1.890,00
Referenti INVALSI Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado	3	16hx3=48h		840,00
Gruppo gestione sito web	7	10hx7=70h		1.225,00
Addetto stampa per articoli istituto	1	15h		262,50
Responsabili pagina facebook	3	15hx3=45h		787,50
Team digitale	5	12x5= 60h		1.050,00
TOTALE		22.085,00 (1.262h)	€ 19.750,00	€ 41.835,00

2. La retribuzione si riferisce ai docenti che svolgono attività gestionali e organizzative sia a carattere continuativo che saltuario.

3. Le ore assegnate a carattere forfetario non sono soggette a rendicontazione ma verranno decurtate proporzionalmente per periodi di assenza superiori a 15 giorni; per le altre ore assegnate si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate e per questo faranno fede i verbali delle relative riunioni ed i registri delle attività aggiuntive, nonché le dichiarazioni individuali degli incarichi e delle ore effettivamente espletate, rese su appositi moduli trasmessi dalla segreteria e che devono essere riconsegnati **entro e non oltre il 30 giugno**.

**Art. 35 – Risorse specifiche destinate ai docenti di cui alla
Area 2: Attività e progetti funzionali all'attuazione del PTOF**

1. La quota di risorse specifiche del fondo destinate al Personale docente di cui all'Area 2, sia per attività di insegnamento che per attività di coordinamento legate alla macroprogettazione del PTOF, ammonta, ai sensi dell'art. 28 punto 1 della presente contrattazione, ad **€ 26.880,00** ed è relativa ai progetti di seguito elencati:

PROGETTO	N. MAX ORE DOCENZA ASSEGNATE	N. MAX ORE COORDINAMENTO ASSEGNATE	IMPORTO MAX
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	68	19	2.712,50
LA SCUOLA IN MUSICA	36	255	5.722,50
UNA SCUOLA TANTE LINGUE	165	20	6.125,00
RECUPERO E POTENZIAMENTO	151	250	9.660,00
ESPRESSIVITA' E LINGUAGGI	35		1.225,00
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'		82	1.435,00
TOTALE	455h.	626h.	€ 26.880,00

2. Per le ore assegnate si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate, sulla base delle firme apposte in appositi registri.

Art. 36 – Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali (n° 4) deliberate dal collegio dei Docenti prevedono una somma pari ad **€ 5.587,91**, somma che verrà distribuita con una quota pari ad **€ 1.396,97** per ogni funzione. Il relativo compenso verrà corrisposto entro il 31 agosto ed è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività. Poiché la funzione strumentale Area 4 (inclusione degli alunni DVA e con disturbi specifici di apprendimento) è suddivisa tra tre docenti, ognuno di loro percepirà 1/3 della quota individuale.

**Art. 37 - Risorse specifiche destinate ai docenti per
Progetto "Attività motoria e sportiva" (Centro sportivo Scolastico)**

1. La somma di € 1.152,16= verrà utilizzata per finanziare 32 ore di docenza per le attività di pratica sportiva rientranti nella preparazione dei Giochi sportivi studenteschi del Centro Sportivo Scolastico.

**Art. 38 – Risorse specifiche destinate ai docenti per
Progetto "Fasce deboli a.s. 2021-2022"**

1. La somma di € 5046,82= (€ 3.154,77 anno scolastico in corso+€ 1.892,05 economie 2021/22) erogata dal MIUR ai sensi dell'art. 2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/08/2014 a sostegno delle fasce deboli a.s. 2020-2021, verrà utilizzata per finanziare 144h di docenza per alunni con difficoltà di apprendimento e con necessità di alfabetizzazione nell'ambito del Progetto elaborato a livello d'Istituto "Cultura e Intercultura".

In particolare le ore vengono suddivise sulle seguenti attività progettuali effettuate presso alcune delle scuole dipendenti e deliberate dal Collegio dei Docenti:

- Alfabetizzazione: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Ferrari" 50 ore, scuola Primaria "C. Angela" 15 ore, Scuola Primaria "R. Pacis" 15 ore
- Recupero e Potenziamiento: Scuola Primaria "R. Pacis" 15 ore
- Progetto Regionale di Rete "Laboratori Scuola e Formazione" (Scuola Secondaria di 1° grado "G. Ferrari") 49 ore

**Art. 39 - Risorse specifiche extra Fis destinate ai docenti per
Attività di orientamento**

1. La somma di € 263,53= verrà utilizzata per finanziare come compenso forfettario la referente per la Continuità e l'Orientamento per le attività di orientamento svolte per le Scuole Secondarie di 1° grado dell'Istituto.

**Art. 40 - Risorse specifiche extra Fis destinate ai docenti per
Alfabetizzazione alunni ucraini**


1. La somma di € 452,14= erogata dal Miur verrà utilizzata per finanziare 12h di docenza per l'alfabetizzazione degli alunni ucraini che frequentano presso la Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto (incarico assegnato dal collegio dei Docenti in data 21/12/2022)

Art. 41 – Risorse umane da utilizzare

- Personale dell'Istituto a tempo determinato ed indeterminato nominato dal Dirigente Scolastico o designato dal collegio dei docenti a ricoprire specifiche funzioni professionali (figure strumentali, collaboratori, ecc) e/o a far parte dei gruppi di lavoro o delle commissioni in cui si articola il collegio medesimo.
- Personale interno in possesso di specifiche competenze documentate che abbia dato disponibilità a svolgere attività di docenza e di coordinamento all'interno dei progetti facenti parte dell'Offerta Formativa del PTOF.

Art. 42 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati, anche il compenso spettante e i termini di pagamento.



3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

4. Si stabilisce che il compenso massimo erogato ad una sola persona con fondi MOF o comunque rientranti nella presente contrattazione non dovrà superare la somma di € **7.500,00 lordo dipendente**

Art. 43 – Risorse specifiche destinate al personale ATA

1. La quota di risorse specifiche del Fondo, complessivamente disponibili, destinata al personale ATA è pari a € **21.295,08=** ed è ripartita come segue in relazione ai profili professionali, per compensare l'intensificazione della prestazioni legate alla complessità dell'organizzazione e degli impegni aggiuntivi finalizzati a supporto progettuale della scuola e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa e didattica

2. Al personale Area B (Profilo professionale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico) è assegnata una somma pari ad € **10.750,00** :

ATTIVITÀ	N. PERSONALE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX
Collaborazione per supporto gestionale DSGA	1	2000,00	€ 2.000,00
Intensificazione della prestazione per complessità Ufficio Didattica	2	1.550,00	€ 3.100,00
Intensificazione delle prestazioni per complessità Ufficio Personale	1	1.650,00	€ 1.650,00
Intensificazione della prestazione per supporto Ufficio Personale	1	1.200,00	€ 1.200,00
Intensificazione della prestazione per maggior carico di lavoro (gestione pensionamenti)	1	1.800,00	€ 1.800,00
Supporto alla Gestione della didattica	1	500,00	€ 500,00
Assistente Tecnico per supporto all'attività della Segreteria	1	500,00	€ 500,00
TOTALE			€ 10.750,00

3. Al personale Area A (Collaboratore Scolastico) è assegnata una quota pari a € **10.540,00=** per compensare l'intensificazione delle seguenti prestazioni e gli impegni aggiuntivi funzionali all'efficacia ed all'efficienza organizzativa della scuola:

ATTIVITÀ	N. PERSONALE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX
Intensificazione della prestazione per complessità della sede di servizio	5	780,00	€ 3.900,00
Intensificazione delle prestazioni per scuola Primaria "C. Angela"	1	300,00	€ 300,00
Intensificazione della prestazione per manifestazioni e concerti della scuola	7	100,00	€ 700,00
Intensificazione delle prestazioni per supporto attività gruppo musicale e piccoli lavori di manutenzione	1	700,00	€ 700,00
Intensificazione della prestazione su plesso scuola dell'Infanzia	5	400,00	€ 2.000,00
Intensificazione della prestazione su scuola primaria per flessibilità dell'orario di servizio	2	390,00	€ 780,00
Compenso reperibilità sistemi d'allarme in orario notturno e festivo	3	220,00	€ 660,00
Intensificazione della prestazione per maggior carico di lavoro per presenza alunni DVA gravi e reperibilità sistema di allarme	2	300,00	€ 600,00
Intensificazione della prestazione per servizio su due sedi con rientri pomeridiani	2	450	€ 900,00

TOTALE			€ 10.540,00
--------	--	--	-------------

5. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o come intensificazione della prestazione, non sono soggetti a rendicontazione ai fini della liquidazione del compenso.

7. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sentito il parere del Direttore SGA, sono annotate su apposito registro e possono essere recuperate con recuperi compensativi **fino ad un massimo di 36 ore**, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 44 – Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi ai collaboratori scolastici sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- specifica collocazione nei plessi
- continuità di servizio

3. Tali incarichi vengono finanziati con fondi finalizzati erogati dal MIUR pari ad € **3.293,37** e sono divisi tra **n. 7** unità di personale ausiliario, di cui una quota pari ad € 350,00 e n. 6 quote pari ad € 490,56.

5. Gli Incarichi specifici vengono assegnati a n° 7 collaboratori scolastici, nell'ambito del Piano annuale delle attività per le seguenti esigenze: ausilio ai portatori di handicap e assistenza alla persona.

Art. 45 – Interruzione delle attività

In caso di interruzione dell'attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per il servizio effettivamente svolto, compreso tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfettaria, per tale periodo.

CAPO 3 – VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 46 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

Le risorse finanziarie per la valorizzazione del personale per l'a.s. 2022/2023 corrispondono a € **19.266,56**. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione si è proceduto come segue:

1. Il 50% della cifra succitata, pari ad € **9.633,28**, come esplicitato in precedenza è stato utilizzato per incrementare il FIS sia per il personale docente che per il personale ATA. Il restante 50% è stato suddiviso come segue:

€ **7.224,96** per il personale docente (75%)

€ **2.408,32** per il personale ATA (25%)

2. La somma destinata al personale ATA è stata fatta convergere nel FIS per compensare le prestazioni aggiuntive sia per il profilo amministrativo che per il profilo ausiliario, come specificato in dettaglio nelle relative tabelle di cui all'art. 42 della presente contrattazione.

3. La somma destinata al personale docente viene utilizzata per compensare le seguenti prestazioni aggiuntive da parte del personale:

ATTIVITÀ	IMPORTO MAX
----------	-------------

Complessità della gestione del Progetto d'Inclusione d'Istituto (Funzioni strumentali Area 4)	€ 2.100,00
Progetto di rete Regionale "Labs to Learn" (Povertà educative), Figure di sistema per la Gestione del PTOF (Referenti viaggi d'istruzione e referente Progetto CLIL nella scuola Primaria), Gruppo di Progettazione Progetto PNRR Scuola 4.0 – Azione Next Generation Classroom – Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	€ 5.124,96
TOTALE	€ 7.224,96

TITOLO SESTO- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47– *Soggetti tutelati*

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato.
2. Gli alunni che nelle scuole dipendenti fanno uso di apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.
3. Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

Art. 48 – *Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza*

Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.
- valutazione dei rischi esistenti
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure
- formazione e informazione del personale e degli studenti

Inoltre il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato 12 nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:

1. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria;
2. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
3. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

rispettare tutte le misure indicate nel Documento emanato in data 5 agosto 2022 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione "*Integrazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023)*" e nel documento emanato in data 11 agosto 2022 dai Ministeri succitati "*Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 - 2023*".

Art. 49 – *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi*




1. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi esterno in possesso di attitudini e capacità adeguati ed ha sottoscritto a tal fine apposita convenzione.

Art. 50 – Il servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico ha provveduto ad organizzare in ogni scuola dipendente il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura di ogni plesso.
2. I lavoratori designati per tali compiti sono in numero sufficiente (uno/due titolari e uno/due supplenti per ogni piano) e sono in possesso delle capacità necessarie e dispongono dei mezzi e dei tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 51 – Il Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico ha elaborato il documento di valutazione dei rischi delle scuole facenti parte dell'Istituto avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dei rischi.

Art. 52 – Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata obbligatoriamente per i lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

Art. 53– Riunione periodica di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di protezione e prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente sottoporrà all'esame dei rappresentanti:
 - il documento sulla sicurezza di tutte le scuole dipendenti
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale
 - il programma di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute
3. Per ogni riunione di cui sopra verrà redatto apposito verbale

Art. 54 – Rapporti con gli Enti Locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico rivolge apposita richiesta formale all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotterà tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informerà tempestivamente l'Ente locale interessato ed il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Art. 55– Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizzerà tutte le attività di informazione e formazione dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dalla normativa vigente
 - il quadro normativo della sicurezza
 - la responsabilità civile e penale
 - gli organi di vigilanza
 - la tutela assicurativa ed il registro degli infortuni
 - la valutazione dei rischi
 - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
 - i principali rischi e le misure di tutela
 - la prevenzione incendi
 - la prevenzione sanitaria
 - la formazione dei lavoratori

Art. 56 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, disciplinate dai D. L. vi 626/94 e 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - a) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o un addetto da questi incaricato;
 - b) su quelle materie per cui il D. L. vo 81/2008 prevede l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Nel corso di tali consultazioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, sarà depositato agli atti della scuola.
 - c) Il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra l'altro sulla designazione degli addetti all'emergenza, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione dell'informazione e della formazione.
 - d) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali.
 - e) Il Dirigente Scolastico, su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornirà tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza farà delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.
 - f) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 - g) Per l'espletamento dei compiti di cui al D. L. vo 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa succitata, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.
2. Tale figura non è attualmente presente all'interno dell'Istituto perché da tre anni non viene designata dai lavoratori.

Art. 57 – I Referenti Covid

Essendo cessato lo stato di emergenza il Referente COVID19 per l'anno scolastico 2022/2023 è unico per tutto l'Istituto. Tale incarico è stato assunto dal Dirigente Scolastico Dott. Fulvia Cantone.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, quanto segue:

- a) pagamento prioritario di tutte le attività il cui finanziamento è stato previsto con l'acconto del FIS
- b) riduzione dei compensi per le attività il cui pagamento era previsto con il saldo del FIS a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 59 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.


2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 60 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Il presente accordo si compone di n. 20 pagine.

Per la delegazione di parte Pubblica
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fulvia CANTONE



Per la delegazione di parte Sindacale

La RSU

Cantile Teresa

De Fazio Stefano

Deregibus Annalisa

Morelli Angela

La rappresentanza sindacale

CISL SCUOLA

Elisabetta Keres

UIL SCUOLA RUA

[Signature]